

Norma	Titolo articolo e descrizione norma	Diffida	Sanzione amministrativa (euro)				Sanzione amministrativa microimprese (euro)			
			Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni
Articolo 3 (articolo 7 del reg. n. 1169/11) Violazione delle pratiche leali di informazione										
Comma unico	Obbligo di dare informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili e che non inducano in errore su caratteristiche dell'alimento, proprietà ed effetti del medesimo, presenza di qualità, ingredienti o componenti particolari (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato già commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
Articolo 4 (articolo 8 del reg. n. 1169/11) Violazione degli obblighi informativi da parte degli O.S.A.										
Comma 1	Fornitura - da parte dell'O.S.A. diverso dal responsabile delle informazioni riportate in etichetta - di alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, purché sia ancora possibile ritirare il prodotto dietro restituzione del corrispettivo	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 2	Modifica - da parte dell'O.S.A. - delle informazioni che accompagnano un alimento, inducendo in errore il consumatore, riducendone la protezione o impedendogli di fare scelte consapevoli (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Comma 3	Mancata assicurazione della trasmissione - da parte dell'O.S.A. - delle informazioni presenti sugli alimenti non preimballati all'O.S.A. ricevente i prodotti (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 4	Violazione dell'obbligo - da parte dell'O.S.A. - di fornire le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 8, paragrafo 7, commi 1 e 2 del reg. n. 1169/11 (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Articolo 5 (articolo 9, par. 1, articolo 10, par. 1 e allegato III del reg. n. 1169/11) Violazione degli obblighi sull'apposizione delle indicazioni obbligatorie										
Comma 1	Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze di cui all'allegato II o loro derivati che provocano allergie o intolleranze (sanzione da € 5.000 ad € 40.000) La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del reg. n. 178/02, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80
Comma 2	Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie diverse da quelle di cui al comma precedente (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
	La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1, lettera g) dà luogo a sanzione nel solo caso in cui le condizioni particolari di conservazione o di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento									
Comma 3	Indicazione del nome/ragione sociale del produttore/confezionatore in luogo di quella del responsabile delle informazioni, qualora i due soggetti non coincidano (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
Articolo 6 (articolo 9, par. 2 e 3, articoli 12 e 13 e allegato IV del reg. n. 1169/11) Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie										
Comma unico	Mancata osservanza delle modalità di espressione, nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento delle indicazioni obbligatorie (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato già commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Articolo 7 (articolo 14 del reg. n. 1169/11) Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza.										
Comma unico	Violazione dell'obbligo di fornire all'acquirente - sul supporto della vendita a distanza o mediante altro mezzo adeguato - le informazioni obbligatorie sul prodotto prima della conclusione dell'acquisto (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, purché l'acquisto non si sia perfezionato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Articolo 8 (articolo 17, articolo 18, par. 2 e allegato VI del reg. n. 1169/11) Violazioni in materia di denominazione dell'alimento										
Comma 1	Denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 1 e 4 (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Comma 2	Denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 1 e 4, che si concretizza esclusivamente in errori od omissioni formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 3	Denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 2 e 3 (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 4	Denominazione dell'alimento e indicazioni specifiche che la devono accompagnare non conformi alle disposizioni di cui all'allegato VI (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 5	Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano allorché le fattispecie ivi descritte si realizzino con riferimento alla denominazione e designazione degli ingredienti di cui all'art. 18, par. 2 del regolamento	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato								

Norma	Titolo articolo e descrizione norma	Diffida	Sanzione amministrativa (euro)				Sanzione amministrativa microimprese (euro)			
			Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni
Articolo 9 (articolo 18, par. 1 e 3 e allegato VII del reg. n. 1169/11) Violazione delle pratiche leali di informazione										
Comma 1	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, par. 1 e 3 e all'allegato VII relative all'elenco e all'indicazione e designazione degli ingredienti (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Comma 2	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, par. 1 e 3 e all'allegato VII, che si concretizza esclusivamente in errori od omissioni formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 3	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Articolo 10 (articolo 21 e allegato II del reg. n. 1169/11) Violazione in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni										
Comma unico	Violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Articolo 11 (articolo 22 e allegato VIII, articolo 23 e allegato IX del reg. n. 1169/11) Violazione in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti e di quantità netta										
Comma unico	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 e all'allegato VIII relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti e di cui all'art. 23 e all'allegato IX relative all'indicazione della quantità netta dell'alimento (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Articolo 12 (articolo 24 e allegato X del reg. n. 1169/11) Violazione in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento										
Comma 1	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 e all'allegato X, par. 1 relative all'indicazione del termine minimo di conservazione (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 2	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 e all'allegato X, par. 2 e 3 relative all'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
	Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne e ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati in conformità alla normativa europea, che riportano in etichetta l'indicazione «Surgelato il...», anziché l'indicazione «Congelato il...», non danno luogo a sanzione									
Comma 3	Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore di un prodotto oltre la sua data di scadenza (sanzione da € 5.000 ad € 40.000)	NO	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80
Articolo 13 (articolo 26 e allegato XI del reg. n. 1169/11) Violazioni in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza										
Comma 1	Violazione delle disposizioni in tema di contenuti e modalità di indicazione del paese di origine e del luogo di provenienza dell'alimento (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Comma 2	Violazione delle disposizioni di cui al comma precedente che si concretizza esclusivamente in errori od omissioni formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Articolo 14 (articolo 28 e allegato XII del reg. n. 1169/11) Violazioni in materia di titolo alcolometrico										
Comma unico	Modalità di indicazione del titolo alcolometrico non conformi alle disposizioni di cui all'art. 28 e all'allegato XII (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Articolo 15 (articoli da 30 a 35 e allegati XIII, XIV e XV del reg. n. 1169/11) Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali										
Comma unico	Violazione delle modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Articolo 16 (articolo 36 del reg. n. 1169/11) Violazioni in materia di informazioni volontarie										
Comma 1	Fornitura volontaria - da parte del responsabile - di informazioni sugli alimenti in violazione dell'art. 36, par. 1 del reg. n. 1169/11 (per le rispettive violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. da 5 a 15 del decreto n. 231/17)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato								
Comma 2	Fornitura volontaria - da parte del responsabile - di informazioni sugli alimenti in violazione dell'art. 36, par. 2 e 3 del reg. n. 1169/11 (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
	La sanzione per le violazioni relative al par. 3 dell'art. 36 si applica solo alle violazioni commesse dopo l'adozione degli atti di esecuzione previsti dalla stessa norma									

Norma	Titolo articolo e descrizione norma	Diffida	Sanzione amministrativa (euro)				Sanzione amministrativa microimprese (euro)			
			Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per pag. entro 5 giorni
Articolo 21 (articolo 17 del D.lgs n. 231/17) Violazioni in materia di identificazione della partita a cui appartiene l'alimento										
Comma 1	Omissione dell'indicazione del lotto o partita da parte del produttore, o confezionatore, o primo venditore sito nell'UE (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
Comma 2	Indicazione - da parte dell'O.S.A. - del lotto o partita con modalità difformi da quelle indicate nell'art. 17 (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Articolo 22 (articolo 18 del D.lgs n. 231/2017) Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici										
Comma 1	Violazione - da parte dell'O.S.A. - delle prescrizioni di cui all'art. 18, commi 1 (mancata indicazione sul distributore e per ciascun prodotto delle indicazioni di cui all'art. 9, par. 1, lett. a), b) e c) del regolamento, nonché del nome/ragione sociale/marchio depositato e sede della ditta responsabile dell'impianto) e 2 (mancato uso della lingua italiana e assenza di chiara visibilità e leggibilità delle informazioni) (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	NO	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 2	Omissione - da parte dell'O.S.A. - dell'indicazione sui distributori automatici delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del regolamento (sanzione da € 5.000 ad € 40.000)	NO	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80
Articolo 23 (articolo 19 del D.lgs n. 231/2017) Violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati.										
Comma 1	Violazione - da parte dell'O.S.A. - delle prescrizioni di cui all'art. 19 in materia di vendita di prodotti non preimballati (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 2	Omissione - da parte dell'O.S.A. - dell'indicazione delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del regolamento nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'art. 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività (sanzione da € 3.000 ad € 24.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
Comma 3	Indicazione - da parte dell'O.S.A. - delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del regolamento con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali (sanzione da € 1.000 ad € 8.000);	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
	Indicazione con modalità non conformi alle disposizioni nazionali, che riguarda solo aspetti formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)		500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 4	Omissione - da parte dell'O.S.A. - delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art. 19 nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, purché sia ancora possibile ritirare il prodotto dietro restituzione del corrispettivo	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Articolo 24 (articolo 20 del D.lgs n. 231/2017) Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore										
Comma unico	Violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle loro modalità di apposizione di cui all'art. 20 (sanzione da € 500 ad € 4.000)	Sì, se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80